D.P.R. 5-2-1953 n. 3 (ARTT. 17-34)

Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1953, n. 33, S.O.9

Capo III

Delle esenzioni

17. Esenzioni permanenti.

Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (22), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
- c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti (23) o dal Ministero della marina mercantile;
- d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
- e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
- f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
- *f-bis*) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella *A*, parte II, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni (24);
- g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
- h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (25);
 - *i*) ... (26).

- (22) Vedi nota 6 all'art. 15.
- (23) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*L. 30 gennaio 1963, n. 141*).
- (24) Lettera aggiunta dall'art. 50, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo.
- (25) Lettera così sostituita dall'art. 13, L. 21 maggio 1955, n. 463.
- (26) Lettera abrogata dall'art. 13, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
- **18.** Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione.

Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia. L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni (27).

(27) L'art. 18, già modificato dall'art. 14, L. 21 maggio 1955, n. 463 e sostituito dall'art. 2, D.L. 21 gennaio 1961, n. 2, convertito in legge dalla L. 9 marzo 1961, n. 111, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), L. 7 luglio 2016, n. 122.

19. ... ⁽²⁸⁾.

(28) L'art. 19, che disponeva l'esenzione semestrale dal pagamento della tassa per le autovetture nuove di fabbrica, è stato abrogato dall'art. 13, L. 28 luglio 1961, n. 835.

20. Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici.

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo (29).

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(29) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 12 dicembre 1973, n. 820 e poi dall'art. 145, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo IV

Delle riduzioni e delle agevolazioni (30)

21. Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1809.

Gli autocarri e rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il rapporto di tre anni, a decorrere dalla data del collaudo, alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista dalla annessa tariffa F.

Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione della tassa (31).

(30) In aggiunta alle riduzioni di tassa previste dal presente capo, l'art. 12, L. 21 maggio 1955, n. 463, così dispone:

«Art. 12. Gli autoveicoli «nuovi di fabbrica» di produzione nazionale a quattro o più ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto per il periodo di cinque anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone.

Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione.

Il beneficio tributario, suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche già in circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione». L'art. 1, L. 12 dicembre 1973, n. 820, ha soppresso nel citato articolo 12 l'espressione «di produzione nazionale».

(31) L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 15, L. 21 maggio 1955, n. 463. Successivamente l'art. 13, L. 28 luglio 1961, n. 835, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nel suddetto art. 15, L. 21 maggio 1955, n. 463; conseguentemente la riduzione di tassa prevista dal presente articolo deve ritenersi non più in vigore.

22. Autoveicoli destinati a speciali trasporti.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carri-botte per la

vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento (32).

(32) Vedi, ora, l'art. 9, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43.

- **23.** Tassa sulla circolazione di prova.
- 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'art. 98 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla L. 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validità e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono già in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa.
- 2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonché le generalità o la ragione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonché le variazioni riguardanti gli assegnatari.
- 3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà di cui all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia (33).

(33) Così sostituito dall'art. 3, comma 156, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

- **24.** Riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

(34)

- (34) Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
- **25.** Circolazione alternativa di rimorchi.

La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.

Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) appartenenza allo stesso proprietario dell'autocarro e dei rimorchi;
- 2) annotazione sulla licenza di circolazione dell'autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo.
- **26.** Trasporto di autovetture e di motoveicoli nuovi di fabbrica e di parti di ricambi su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica.

Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambi su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (35), è soggetto alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa H.

Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

(35) Vedi, ora, l'art. 64, T.U. 15 giugno 1959, n. 393.

27. Trasporti eccezionali di persone su autocarri.

Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di società atletiche e sportive - specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione - l'autorità politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, può autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri.

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.

28. Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali.

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purché non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata:

- a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;
- b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con l'indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

29. Condizioni per ottenere l'autorizzazione.

Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni sequenti:

- 1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
- 2) l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
 - 3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.

Il Prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione.

Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

30. Misura della tassa.

Per i trasporti di cui al precedente art. 28 deve essere corrisposta la tassa di circolazione prevista al n. 5 della annessa tariffa H, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della *L. 20 giugno 1935, n. 1349* $^{(36)}$, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, in base alla tariffa *F* allegata al presente testo unico.

⁽³⁶⁾ Recante disposizioni relative alla disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

31. Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali.

Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

32. Autoveicoli adibiti ad uso speciale.

L'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera *A*) della annessa tariffa I, può essere aggiornato con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con quello per i trasporti (37).

(37) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile (L. 30 gennaio 1963, n. 141).

33. Autoambulanze.

Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lettera B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.

34. Corse fuori linea di autobus.

Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il permesso dell'Ispettorato non può essere di durata superiore a cinque giorni, ed è soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.